



COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO FITTANZA APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA

Per il decennio 2015/2016 - 2024/2025

Gli appostamenti fissi da caccia di proprietà comunale, siti nei boschi comunali, saranno dati in affitto per il decennio **2015-2024** (e comunque alla scadenza della stagione venatoria 2024-2025) sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni :

1. **mediante asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, con il metodo del pubblico banditore, verranno affittati gli appostamenti fissi da caccia siti nei boschi di proprietà comunale, compresi nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento ;**
2. Il luogo e la data dell'asta pubblica saranno fissati dall'Amministrazione comunale e comunicati con apposito avviso pubblico;
3. Ciascun appostamento è posto all'asta singolarmente mediante sorteggio da effettuarsi in sede d'asta ;
4. Il prezzo a base d'asta è di **150 euro** annui (centocinquanta) per gli appostamenti con deposito separato dal capanno e di **100 euro** annui (cento) per gli appostamenti senza deposito, ogni aumento minimo d'asta viene fissato in **10 euro** (dieci) ; rimarrà assegnatario colui che avrà offerto il canone più elevato;
5. **All'asta potranno partecipare tutti i cacciatori residenti nel Comune di Polaveno, in regola con la licenza di caccia .**

E' severamente vietata la cessione a qualsiasi titolo dell'appostamento ad altra persona senza la prescritta e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Ogni cacciatore potrà essere intestatario di un solo appostamento di caccia;

6. Se al termine dell'asta riservata ai soli residenti nel Comune di Polaveno vi fossero ancora degli appostamenti fissi da caccia liberi fra quelli di cui all'allegato elenco, si procederà immediatamente ad una nuova asta pubblica aperta a tutti i cacciatori, anche di altri Comuni, purché in regola con la licenza di caccia;
7. L'affittanza viene concessa per la durata di **anni dieci** : l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, anche prima della scadenza, la concessione stessa qualora sopravvenissero cause ostative ; in tal caso l'affittuario non dovrà più corrispondere il canone d'affitto e la relativa tassa regionale, senza però vantare diritti di sorta;
8. La facoltà di recesso dal contratto di affitto è ammessa solo nei seguenti casi :
 - a) per morte, grave malattia dell'affittuario o ritiro della licenza, su richiesta scritta dello stesso o in mancanza, dei suoi aventi causa ;
 - b) al termine del quinto anno;I capanni resi liberi dal recesso previsto dal presente articolo verranno **assegnati direttamente ai primi richiedenti**, per il periodo residuo del decennio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
9. Il canone di affitto dovrà essere pagato anche nel caso in cui l'affittuario, durante il decennio, non intendesse più utilizzare l'appostamento. Analogamente per lo stesso periodo l'affittuario ha l'obbligo di versare la relativa tassa regionale (e quant'altre ne fossero istituite) presentando all'ufficio segreteria del Comune di Polaveno copia del versamento prima dell'inizio della stagione venatoria. In caso di inottemperanza l'affittuario, nelle more sarà tenuto, oltre al pagamento di quanto dovuto, a versare a titolo di soprattassa la somma di 1000 (mille) euro .
L'inadempienza di quanto previsto comporta per l'affittuario l'esclusione per l'avvenire da tutte le aste relative all'affitto dei capanni da caccia;
10. **Le domande decennali da vistare presso il Comune, corredate dalla marca da bollo e dalla ricevuta di versamento della tassa regionale, onde poter ottenere l'autorizzazione dall'Amministrazione Provinciale, dovranno essere presentate entro il termine previsto al precedente punto 9 - e saranno vidimate dal Sindaco o suo delegato;**
11. Per la liquidazione del relativo canone annuo, l'affittuario dovrà provvedere mediante versamento sul c.c.p. n. 13960257 intestato a Comune di Polaveno - Servizio di Tesoreria in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno oppure in due rate uguali (pari al 50% cadauna del dovuto) la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 ottobre di ogni anno , entro il 31 ottobre di ogni anno l'affittuario dovrà presentare l'avvenuto pagamento della

concessione del capanno fisso e della licenza di caccia , in caso di non ottemperanza si applica la soprattassa prevista dall'art. 9;

12. Il Comune cede in affitto l'appostamento fisso da caccia sito esclusivamente sul terreno di proprietà comunale, pertanto se l'affittuario utilizza in parte terreno o piante di altre proprietà, il legittimo proprietario di tale parte di terreno o di piante può richiedere un compenso all'affittuario medesimo, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere dal Comune di Polaveno;

13. Gli affittuari potranno procedere alla pulitura annua secondo consuetudine per un raggio di mt. 20 dal capanno, rispettando comunque le norme e le prescrizioni forestali;

14. E' assolutamente vietato in qualsiasi momento il taglio di piante per le postade nei boschi comunali, senza la prescritta e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Le piante autorizzate e tagliate dovranno essere pagate;

15. E' assolutamente vietato spostare anche di poco il capanno da caccia senza la prescritta e preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale;

16. E' assolutamente vietato recintare in tutto o in parte l'appostamento fisso da caccia con filo spinato, rete metallica o qualsiasi altro impedimento, senza la prescritta e preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli impedimenti attualmente esistenti e non autorizzati dovranno essere immediatamente rimossi;

17. Il capanno da caccia e il relativo deposito sono di proprietà comunale e pertanto vengono ceduti in affitto nello stato in cui si trovano, anche nel caso in cui l'affittuario abbia provveduto ad alcune sostituzioni o manutenzioni. Analogamente sono di proprietà comunale tutte le piante eventualmente messe a dimora dall'affittuario all'interno o all'esterno dell'appostamento fisso;

18. I secchi o postade sono di proprietà del Comune. Si ricorda e si sottolinea che qualsiasi danno a piante od altro, esistenti nell'appostamento fisso, dovrà essere risarcito al Comune, previo accertamento del suo valore da parte del Corpo Forestale dello Stato;

19. Entro 30 giorni dalla data dell'asta il precedente affittuario dovrà lasciare libero l'appostamento da qualsiasi impedimento di sua proprietà, decorso tale termine ogni cosa diverrà di utilità del nuovo affittuario;

20. Per l'installazione, ristrutturazione o modifica di depositi, box o qualsiasi altro ripostiglio, dovrà essere richiesta regolare autorizzazione alle autorità competenti, previa presentazione della documentazione necessaria;
21. L'assegnatario del capanno potrà effettuare tutte le migliorie che riterrà utili al deposito ed al capanno ma non potrà pretendere nulla dal Comune.;
22. Tutte le spese di manutenzione sia ordinarie che straordinarie necessarie per il deposito ed il capanno sono a totale carico dell'assegnatario. Al termine del novennio il deposito ed il capanno dovranno essere consegnate così come erano allo stato iniziale, salvo le modifiche migliorative apportate;
23. **L'affittuario che per qualsiasi motivo decidesse di non utilizzare il capanno, avrà comunque l'obbligo di provvedere ogni anno alla pulizia del terreno. In mancanza di tale pulizia il Comune potrà richiedere un indennizzo di €. 100,00 per ogni anno accertato, corrispondente al presunto deprezzamento di valore del capanno;**
24. Qualora durante il periodo della fittanza venissero richieste nuove autorizzazioni per nuovi appostamenti fissi, dovrà essere prodotta la documentazione necessaria a seconda del luogo per la quale la stessa è richiesta. Il canone d'affitto sarà concordato al momento del rilascio dell'autorizzazione e la nuova locazione avrà scadenza alla fine della stagione venatoria 2023/2024 come per gli appostamenti già esistenti. Dovrà essere inoltre versato al Comune l'importo relativo al taglio della legna necessario per il nuovo appostamento;
25. L'Amministrazione Comunale si impegna a far osservare il presente regolamento e ad incontrare tutte le Associazioni Caccia operanti nel Comune, nelle persone dei loro Presidenti o delegati, per la verifica dell'applicazione dei punti che precedono e per esaminare in caso ci fosse un'ulteriore diminuzione delle giornate di caccia o delle specie cacciabili ovvero per modifiche ambientali che sopravvengono durante l'affittanza, l'eventualità di proporre al Consiglio Comunale una riduzione del canone d'affitto;
26. Per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
27. **NORME EDILIZIO-URBANISTICHE PER I CAPANNI DI CACCIA COMUNALI**

In ambito agricolo prativo/boschivo sono ammessi capanni fissi e manufatti connessi

all'esercizio venatorio stagionale, per la sosta ed il riposo del cacciatore e per deposito e custodia di attrezzi da caccia ed uccelli da richiamo, purché tali manufatti vengano realizzati secondo i seguenti generali criteri:

- 1) non comportino permanenza stabile e continuativa di persone;
- 2) non abbiano superficie coperta superiore a mq.16.00;
- 3) non abbiano altezza maggiore di mt.2.20 (intesa sia come altezza media utile interna, sia come altezza media lorda esterna rispetto al livello naturale del terreno).

Di seguito in dettaglio le tipologie dimensionali consentite:

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI

DIMENSIONI		
TIPOLOGIA	SUPERFICIE COPERTA	ALTEZZA
DEPOSITI	< 16,00 mq	≤ 2,20 m
CAPANNI	< 6,00 mq	≤ 2,20 m
ALTANE	< 6,00 mq	≤ 2,20 m
ROCCOLI	< 8,00 mq	≤ 2,20 m

a) CARATTERISTICHE TIPOLOGIE e MATERICHE

Le strutture per l'attività venatoria (capanni,altane,roccoli,depositi) devono presentare pareti interamente rivestite con pietrame locale "a vista" ovvero con tavolame rustico in legno o con rivestimento esterno vegetale di natura autoctona;

devono avere copertura con manto di coppi oppure ricoperte da sufficiente strato di terreno vegetale atto alla formazione di piccolo "prato pensile" (preferibilmente posto in continuità con l'esistente livello naturale del terreno quando, quest'ultimo, risulti sufficientemente in pendenza) oppure abbiano copertura con scandole in legno o in materiale lapideo;

Le strutture dovranno inoltre rispettare, in termini di distanze confini-strade-edifici, quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

b) DEFINIZIONE DI STRUTTURE PRECARIE/MOBILI STAGIONALI

Sono strutture installate per la stagione venatoria, rimosse alla fine della stagione venatoria stessa.

Per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli possono essere realizzati previa comunicazione agli Enti competenti SENZA rilascio di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (vedi L.R. 31/2008 e s.m.i.; D.G.R. IX/2727 del 27/12/2011 punto 4.12; R.D. 3267/23; D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) ed autorizzazione paesaggistica.

Sono da considerarsi interventi minori, alla stregua di interventi di tipo agro – silvo – pastorale, di minima entità.

Se l'intervento ricade in aree a "BOSCO":

-interventi di SOLA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO: si dovrà acquisire autorizzazione forestale rilasciata dall'Organo territorialmente competente.

c) DEFINIZIONE DI STRUTTURE FISSE_PERMANENTI

Sono corpi edilizi/manufatti che costituiscono volume e superficie, modificano e/o alterano lo stato originario dei luoghi e costituiscono quindi a tutti gli effetti una costruzione solida.

In caso di interventi edilizi,per le strutture fisse, serve PdC o altra procedura edilizia conforme per l'ottenimento di tutte le preventive autorizzazioni edilizio-urbanistiche,ambientali, paesaggistiche e forestali.

Se l'intervento ricade in aree a "BOSCO":

- 1) Interventi di SOLA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO: si dovrà preventivamente ottenere autorizzazione paesaggistica (per D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) ed acquisire poi l'autorizzazione forestale rilasciata dall'Organo territorialmente competente.
- 2) Interventi edilizi che comportano anche trasformazione del BOSCO: si dovrà preventivamente ottenere autorizzazione paesaggistica relativa alla trasformazione del bosco (rilasciata da Provincia di Brescia o Comunità Montana). Successivamente si dovrà effettuare la Valutazione Paesaggistica (da parte dell'Ente al quale è attribuita specifica competenza). Infine avere (dopo ottenimento di autorizzazione paesaggistica) la prescritta autorizzazione forestale per la trasformazione del bosco (rilasciata dagli Organi Competenti ai sensi della L.R. 31/08).Il taglio o trasformazione dei boschi dovrà rispettare tassativamente le norme del Corpo Forestale e quanto indicato dalla L.R.31/2008 e s.m.i. e dalla D.G.R.8/7728 del 24.07.08 nonché dal P.I.F. se presente in seno alla Comunità Montana di Valle Trompia.Non potranno essere fatti scassi e riporti di terreno e prosciugamenti più in genere e non potrà essere alterato il regime delle acque ed in specie quello degli scarichi.

d) TABELLA SINTETICA RIEPILOGATIVA:

N°	TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	DISCIPLINA EDILIZIA	DISCIPLINA PAESAGGISTICA
1	Appostamento per la caccia allestito e rimosso in giornata.	Nessuna pratica	Nessuna pratica
2	Appostamento per la caccia precario (es. rete elettrosaldata con frasche e simili), destinato ad essere rimosso al termine della stagione venatoria.	Nessuna pratica	Nessuna pratica
3	Sono da considerarsi opere precarie e sono soggette a DIA gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità. Ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004, le stesse	- DIA - Semplice comunicazione ove rimosse entro 90 giorni	In aree tutelate ai sensi D.Lgs n.42/2004, Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.

	<p>sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.139 Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i.</p> <p>Sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie, ove rimosse entro 90 giorni; è in ogni caso fatta salva l'autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del D.Lgs n.42/2004.</p>		
4	Per gli appostamenti di caccia diversi da quelli di cui ai precedenti punti, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica.	Vigenti disposizioni in materia edilizia	Vigenti disposizioni in materia paesaggistica
5	La DIA o la comunicazione di cui al punto 3) devono essere inoltrate al Comune territorialmente competente e, per conoscenza, alla Provincia territorialmente competente ai fini della pianificazione faunistico – venatoria.		
6	Le Province identificano, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui ai punti precedenti.		

e) DOCUMENTI/ELABORATI DA ALLEGARE PER RICHIESTA NUOVA STRUTTURA O INTERVENTI EDILIZI CHE NECESSITANO DI PRATICA EDILIZIA:

Richiesta a cura dell'interessato con allegati:

- 1) Estratto mappa scala 1/1000 o 1/2000;
- 2) Estratto PGT scala 1/2000 o 1/5000;
- 3) Estratto tavola dei vincoli + tavola Usi Civici 1/5000;
- 4) Ortofoto e/o aerofotogrammetrico;
- 5) Documentazione fotografica stato di fatto;
- 6) Documentazione fotografica in fotosimulazione con inserimento manufatto;
- 7) Planimetria in scala 1/200 o 1/500 con inserimento manufatto;
- 8) Piante prospetti sezioni scala 1/100;
- 9) Relazione tecnica e relazione paesaggistica.

f) DOCUMENTI/ELABORATI DA ALLEGARE PER RICHIESTA STRUTTURA PRECARIA:

Richiesta a cura dell'interessato con allegati:

- 1) Estratto mappa scala 1/1000 o 1/2000;
- 2) Documentazione fotografica stato di fatto;
- 3) Planimetria in scala 1/200 o 1/500 con inserimento manufatto;

ELENCO APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA

	LOCALITA'	PRESENZA /ASSENZA DI DEPOSITO	Foglio e Mappale
1	DOSSO BERLINI	Con deposito	FG 8 Mapp 349
2	BIA PIANA	Con deposito	FG 8 Mapp. 346
3	POZZA BERLINI	Con deposito	FG 8 Mapp. 349
4	BERTUZZO BERLINI	Con deposito	FG 8 Mapp. 349
5	CORNA DEL LUME	Senza deposito	FG 8 Mapp. 349
6	COLMET	Senza deposito	FG 8 Mapp. 349
7	POZZA NUOVA	Con deposito	FG 8 Mapp. 349
8	CADELA	Con deposito	FG 8 Mapp. 349
9	MURERA DEI BERLINI	Con deposito	FG 6 Mapp. 89
10	COLMI - CAPUSSO	Senza deposito	FG 6 Mapp. 89
11	SENTIERO PIANO	Con deposito	FG 6 Mapp. 89
12	OLTA DE LA BIA	Con deposito	FG 6 Mapp. 89
13	COSTA COLMI	Senza deposito	FG 6 Mapp. 89
14	DOSSO DELLE SLASSE	Con deposito	FG 3 Mapp. 147
15	DOSSO DEL FIL	Con deposito	FG 3 Mapp. 6
16	RAL DEL MOC	Con deposito	FG 3 Mapp. 6
17	TESA DE LA CORNA	Con deposito	FG 3 Mapp. 6
18	CORNA BIANCA	Con deposito	FG 3 Mapp. 147
19	ALMANA	Con deposito	FG 3 Mapp. 147
20	ALMANA SOPRA	Con deposito	FG 3 Mapp. 147
21	S.MARIA CASTELLINA	Con deposito	FG 3 Mapp. 147
22	CORNA TORRICELLA	Con deposito	FG 1 Mapp. 60
23	DOSSO PIANAZZE	Senza deposito	FG 1 Mapp. 60
24	PIRLO BRUCIATO	Con deposito	FG 2 Mapp. 49
25	TROBIOLO	Senza Deposito	FG 11 Mapp. 189
26	MONTE PIEZZONE	Con deposito	FG 7 Mapp. 32
27	VALZELLA	Con deposito	FG 13 Mapp. 6
28	VALLE DI SAVINO	Senza deposito	FG 13 Mapp. 6

- Allegato alla deliberazione di C.C. n. 10 del 31 marzo 2015:
- Pubblicato all'albo comunale per trenta giorni consecutivi dal 16 aprile 2015 al 15 maggio 2015.